



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... <sup>652/A</sup> X Legislatura

6,

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **294** del 21/12/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Roma n. 6573/15.



Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato "Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003".

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126, ha introdotto con l'art 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in una obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

1. *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
  - a) *sentenze esecutive;*
  - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),*
  - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,*
  - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*



Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1 lett. a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Roma (sezione III civile) n. 6573/15.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

1. con contratto di appalto, per rogito notarile n. 177200 di repertorio/ n. 12104 di raccolta, registrato a Bari al n. 4562, sottoscritto il 9 febbraio 1985 l'Ente Regionale Pugliese Trasporti (ERPT) affidava all'impresa I. GE. CO S.p.A., con sede in Cavallino (LE) in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresе costituita con Edilscavi di Cavallino, Sal. Cos. S.r.l. di Lecce, Ancora ing. Felice di Torino e Montel S.r.l. di S. Pancrazio Salentino, l'esecuzione dell'intervento infrastrutturale denominato *"Lavori di costruzione della nuova sede sociale con annessi officina e deposito per la S.T.P. di Brindisi"*;
2. i predetti lavori venivano consegnati in data 18 dicembre 1985, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data, e sulla base del contratto stipulato tra le parti gli stessi lavori dovevano essere ultimati entro il 22 ottobre 1988;
3. in realtà in data 22 ottobre 1988 la stazione appaltante (ERPT) disponeva la sospensione dei lavori, in quanto era in corso la redazione della perizia di variante e suppletiva n. 3 riguardante numerose categorie di lavori ancora da eseguire;
4. la ripresa dei lavori aveva luogo il 31 maggio 1990 e al contempo l'impresa appaltatrice procedeva alla iscrizione di riserve, chiedendo il ristoro dei maggiori oneri sopportati a causa della sospensione dei lavori;
5. in data 31 luglio 1990 veniva certificata l'ultimazione dei lavori e in tale ulteriore occasione l'impresa confermava le riserve in precedenza iscritte richiedendo la corresponsione di un importo di £. 395.599.558 a titolo di maggiori oneri e danni subiti a causa della predetta sospensione;
6. in data 11 novembre 1992 veniva esperito con esito positivo il collaudo dei lavori;
7. con nota del 19 luglio 1994 l'impresa chiedeva all'ERPT di comunicare le proprie determinazioni circa le riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto;



8. la stazione appaltante (ERPT) con nota in data 11 novembre 1994 comunicava all'impresa che *"per quanto attiene le riserve iscritte nei documenti si fa presente che a seguito delle determinazioni del C.R.T.A. si procederà alla liquidazione del reso operando il conguaglio dell'importo di cui sopra"*;
9. nel frattempo nel settembre 1994 l'impresa I.GE.CO S.p.A. veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo;
10. in data 2 luglio 2004 l'impresa I.GE.CO S.p.A., azienda in concordato preventivo, diffidava formalmente la Regione Puglia (all' ERPT nel frattempo soppresso era appunto subentrata la Regione Puglia) a provvedere, nel termine perentorio di 15 giorni, alla risoluzione in via amministrativa delle riserve, eventualmente formulando una proposta transattiva ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 109/94, precisando che in mancanza avrebbe adito le vie legali;
11. a tale diffida la Regione non faceva seguire alcun provvedimento;
12. con atto del 29 maggio 2006 la Igeco costruzioni S.p.A. acquistava il ramo d'azienda dell'I.GE.CO – impresa generale costruzioni S.p.A. in concordato preventivo -, comprendente tra l'altro il contratto d'appalto rep. n. 4562 del 9 febbraio 1985;
13. in data 10 agosto 2007 la Igeco costruzioni S.p.A., avente sede legale in Roma alla via Boncompagni n. 61, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresе costituita con Edilscavi di Cavallino, Sal. Cos. S.r.l. di Lecce, Ancora ing. Felice di Torino e Montel S.r.l. di S. Pancrazio Salentino, notificava, tramite l'avv. Petrone di Roma, alla Regione Puglia (subentrata al disciolto ERPT) una domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro;
14. con tale domanda l'impresa comunicava alla Regione di aver nominato come proprio arbitro di fiducia l'avv. Piselli e invitava la stessa Regione a designare il proprio arbitro di fiducia nei modi e termini di legge;
15. i quesiti posti dall'impresa al costituendo collegio erano i seguenti : 1) **accertare e dichiarare il diritto dell'impresa Igeco a vedersi riconosciuta e corrisposta la complessiva somma di € 204.310,12, in virtù della fondatezza della riserva da essa iscritta nel corso dell'appalto e per l'effetto condannare la Regione Puglia (già ERPT) al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. il tutto oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per**



legge, 2) condannare la Regione Puglia (già ERPT) al pagamento delle spese e degli onorari di difesa, nonché al pagamento delle spese di funzionamento del collegio arbitrale e degli onorari degli arbitri;

16. con D.G.R. n. 2114/2007, proposta dell'Avvocatura Regionale, la Regione Puglia nominava quale arbitro di parte l'Avv. Francesco Campolieto e quale rappresentante e difensore dinanzi al collegio arbitrale il Prof. Avv. Pannarale;
17. con D.G.R. n. 273/2009, proposta dall'Avvocatura Regionale, la Regione Puglia conferiva all'Avv. Campolieto i poteri per la nomina del Presidente del collegio arbitrale;
18. con D.G.R. n. 990/2009, proposta sempre dall'Avvocatura Regionale, la Regione Puglia statuiva di declinare la competenza del collegio arbitrale in merito alla controversia di cui sopra;
19. con atto in data 1 luglio 2009 la Regione Puglia notificava all'Igeco costruzioni S.p.A. atto di declinatoria della competenza arbitrale;
20. con atto di resistenza in data 3 settembre 2009, notificato all'Avvocatura della R.P., l'Igeco costruzioni S.p.A. resisteva alla declinatoria della competenza arbitrale proposta dalla Regione Puglia, manifestando al contrario la volontà di proseguire nell'arbitrato promosso con domanda in data 10 agosto 2007;
21. con nota in data 17 dicembre 2009, prot. 11/L/24496 l'Avvocatura della R.P. trasmetteva il citato atto di resistenza al settore trasporti (attualmente sezione infrastrutture per la mobilità);
22. in data 17 marzo 2010 gli arbitri designati dalle parti nominavano, di comune accordo, quale terzo arbitro con funzioni di presidente l'avv. Malpica, procedendo successivamente alla costituzione del collegio arbitrale in data 23 aprile 2010, in tale occasione lo stesso collegio fissava la sua sede in Roma alla via Mercalli n. 13;
23. con nota in data 27 aprile 2010, indirizzata all'Avvocatura Regionale ma erroneamente prevenuta via fax al servizio reti ed infrastrutture per la mobilità (attualmente sezione infrastrutture per la mobilità), l'Avv. Pannarale trasmetteva copia del verbale di costituzione del medesimo collegio nonché copia dell'ordinanza di provvisoria liquidazione dei compensi e delle spese legali.
24. La citata ordinanza disponeva che ciascuna delle parti del giudizio arbitrale effettuasse entro il 14 giugno 2010, nella misura del 50%, un primo deposito in acconto per gli onorari degli arbitri e per il compenso della segretaria, quantificato in complessivi €.



34.000,00, di cui €. 30.000,00 oltre IVA, CAP ed accessori di legge per acconto onorari agli arbitri, €. 3.000,00 oltre IVA, CAP ed accessori di legge per compenso alla segretaria ed €. 1.000,00 per spese di funzionamento del collegio ivi compreso l'importo da versare alla camera arbitrale dei lavori pubblici in base all'articolo 241 comma 11 del d.lgs. n. 163/2006.

25. Con nota in data 29 aprile 2010 prot. AOO/148\_774 il dirigente del servizio programmazione vie di comunicazione ( poi Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità ed attualmente Sezione infrastrutture per la mobilità ) trasmetteva la sopra citata nota dell'Avv. Pannarale all'Avv. Troiano dell'Avvocatura Regionale, precisando che il Servizio programmazione vie di comunicazione non aveva nel proprio bilancio un capitolo di spesa finalizzato alla liquidazione di quanto richiesto dal collegio arbitrale;
26. In data 15 dicembre 2010 il collegio arbitrale depositava presso la camera arbitrale per i contratti pubblici il lodo n. 161/2010 relativo alla controversia di che trattasi.
27. Con tale lodo il collegio, all'unanimità, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Igeco costruzioni S.p.A. con il primo quesito sottoposto al Collegio :
- a) accertava e dichiarava il diritto di quest'ultima a vedersi corrisposto l'importo di euro 78.000,00, incrementato con la rivalutazione monetaria mediante applicazione degli indici ISTAT FOI e gli interessi al tasso legale, questi ultimi da calcolarsi anno per anno sugli importi progressivamente rivalutati, il tutto secondo il metodo a scalare, a partire dal momento medio del periodo ritenuto oggetto del danno, equitativamente individuato nella data del 11 agosto 1989 e sino al soddisfo;
  - b) disponeva che le spese di funzionamento del collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri e il compenso della segretaria (liquidati come da separata ordinanza), fossero posti definitivamente a carico della Regione Puglia per i 2/3 e a carico dell'attrice per il restante 1/3, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti per l'intero e salva rivalsa tra di esse;
  - c) compensava tra le parti le spese di lite per 1/3, e condannava la Regione Puglia a rifondere all'attrice i residui due terzi, i quali ultimi liquidava in euro 10.000,00 oltre IVA e CPA;
  - d) al contempo rigettava ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, anche istruttoria.
28. Con nota in data 20 gennaio 2011 l'Avv. Pannarale trasmetteva all'Avvocatura Regionale e all'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia copia del citato lodo.



29. Con successiva nota in data 4 marzo 2011, ugualmente indirizzata all'Avvocatura Regionale e all'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, l'Avv. Pannarale formulava un parere in merito alla procedura arbitrale di che trattasi.

In tale parere il professionista incaricato dalla Regione osservava che " *dalla lettura del lodo (pagina 2) emerge che all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto era previsto espressamente che <salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite, giusta gli artt. 806 c.p.c. e 349 della legge sui lavori pubblici 20.3.1865 n. 2248, allegato F, al giudizio di CINQUE ARBITRI>. Pertanto il lodo in parola, in base all'orientamento della Cassazione, sarebbe **nullo**, in quanto affrontando il problema della immediata applicabilità (o non) della L. 109/1994, art. 32 (come modificato dal D.L. 101/1995, art. 9 bis, convertito nella L. 216/1995) ai lavori appaltati prima della sua entrata in vigore, ha chiarito (sentenza 20 novembre 2003, n. 17599, conf. 20 giugno 2006, n. 14268) che la controversia deferibile ad arbitri in relazione alla previsione del D.P.R. n. 1063/1962, art. 45, applicabile *ratione temporis*, prescrivente la nomina di cinque componenti aventi specifici requisiti, deve essere decisa da un collegio composto sulla base di tale previsione, e non secondo gli innovativi criteri stabiliti dalla L. 109/1994, art. 32, che, entrata in vigore in un momento successivo, ha abrogato la precedente disciplina. Ha ritenuto, infatti, che il contenuto precettivo dell'ultimo comma dell'art. 32 legge citata non è riferibile agli arbitrati in materia di opere pubbliche espletati o espletandi ai sensi del D.P.R. 1063/1962 aventi fondamento pattizio per essere detto decreto richiamato nei singoli capitolati. Pertanto il lodo emesso inter partes è affetto da nullità insanabile e può essere impugnato ai sensi dell'art. 828 c.p.c."*

30. Con nota in data 8 aprile 2011 prot. AOO\_148/1532 del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità (oggi Sezione infrastrutture per la mobilità ) veniva trasmessa all'Avvocatura Regionale la relazione sul contenzioso di cui sopra (cont. 2512/07/TR-SH) e al contempo si chiedeva all'Avvocatura Regionale :

a) di valutare l'opportunità di predisporre apposita proposta di delibera giuntale al fine di conferire incarico legale per impugnare il lodo n. 161/2010 dinanzi alla Corte di Appello competente per territorio così da farne dichiarare la nullità;



b) di provvedere alla liquidazione degli onorari degli Arbitri, del compenso del Segretario del collegio e delle spese di funzionamento del medesimo come liquidati in via provvisoria con ordinanza del 23 aprile 2010 e confermati con ordinanza definitiva in data 10 dicembre 2010.

31. Con nota in data 19.04.2011 prot. n. 11/L/8456 l'Avvocatura della Regione Puglia comunicava all'Avv. Pannarale, con studio in Barletta alla via De Nittis n. 45, il conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere la Regione nel giudizio di appello al lodo anzidetto (cont. n. 2512/07/TR-SH-arbitrato IGECO c/Regione Puglia-appello lodo n. 161/2010).

32. Con nota in data 7 gennaio 2016, prot. AOO\_24/91 l'Avvocatura Regionale comunicava al servizio reti ed infrastrutture per la mobilità (attualmente sezione infrastrutture per la mobilità) che :

a) la III sezione civile della Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 6573/2015 pubblicata il 25/11/2015, R.G. n. 3213/2011 aveva rigettato l'impugnazione del lodo di cui sopra, proposta dalla R.P. e aveva condannato la medesima Regione alla rifusione in favore della società convenuta alle spese del giudizio quantificate in €. 6.615,00 oltre al rimborso delle spese generali e IVA e CAP come per legge,

b) l'avvocato Pannarale, legale dell'ente R.P. nella controversia precitata, nel trasmettere la sentenza *de qua* aveva allegato un suo parere nel quale si esprimeva favorevolmente a proposito dell'impugnazione della stessa sentenza dinanzi la Corte di Cassazione entro il termine del 24 maggio 2016; la nota dell'Avvocatura concludeva chiedendo al servizio in indirizzo di far pervenire eventuali "osservazioni per l'eventuale impugnativa";

33. con nota in data 1 febbraio 2016 prot. AOO\_148/300 della Sezione pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità (ora sezione infrastrutture per la mobilità) si riscontrava la nota dell'Avvocatura in data 7 gennaio 2016, ribadendo le osservazioni già contenute nella precedente nota del 8/04/2011 prot. AOO\_148/1532 del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità (ora sezione infrastrutture per la mobilità);

34. con nota inviata via mail in data 26 aprile 2016, acquisita al protocollo della sezione infrastrutture per la mobilità in data 29 aprile al n. AOO\_148/1001, l'Avvocatura Regionale reiterava la richiesta di esprimersi anche sul merito della questione, "valutando l'effettiva convenienza di una eventuale pronuncia di nullità del lodo";





35. con nota in data 29 aprile 2016 prot. AOO\_148/1003 la Sezione pianificazione programmazione delle infrastrutture per la mobilità ( ora sezione infrastrutture per la mobilità ) comunicava all'Avvocatura della R.P. la non opportunità di un ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, perché se pure lo stesso avrebbe posto nel nulla la quantificazione delle maggiori somme riconosciute alla I.GE.CO in sede di lodo avrebbe, d'altro canto, determinato un aumento delle spese legali e di quelle legate alla nomina e al funzionamento di un nuovo collegio arbitrale;

36. con nota in data 26 maggio 2016 prot. AOO\_024/7183 l'Avvocatura Regionale evidenziava come l'Avvocato della Regione Puglia nel giudizio anzidetto aveva condiviso le valutazioni della Sezione pianificazione programmazione delle infrastrutture per la mobilità ( ora sezione infrastrutture per la mobilità ), ritenendo *"favorevole il risultato ottenuto in sede arbitrale rispetto alle richieste di controparte, confermando che l'eventuale impugnazione in Cassazione avrebbe portato soltanto ad una nullità del lodo senza alcuna pronunzia nel merito della questione"*.

Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede con imputazione alla Missione 10 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 553023 del bilancio regionale (Spese per la definizione delle pendenze residuali delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani e del disciolto E.R.P.T.- L.R. n. 37/95 art. 3) per €. **374.213,08** ; previa variazione in diminuzione per €. **209.776,30** della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Capitolo 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali) e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, della Missione 10 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 553023 del bilancio regionale.

L'Assessore

Avv. Giovanni GIANNINI



## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118; Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Roma, III sezione civile n. 6573/2015, pubblicata il 25/11/2015, R.G. n. 3213/2011.

## ART. 1

( Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 )

“ Il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa della Corte di Appello di Roma, III sezione civile n. 6573/2015, pubblicata il 25/11/2015, R.G. n. 3213/2011, dell'importo di €. 374.213,08, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 “.

## ART.2

( Norma finanziaria )

“ Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede con imputazione alla Missione 10 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 553023 del bilancio regionale (Spese per la definizione delle pendenze residuali delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani e del disciolto E.R.P.T.- L.R. n. 37/95 art. 3) per €. 374.213,08; previa variazione in diminuzione per €. 209.776,30 della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Capitolo 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali) e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, della Missione 10 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 553023 del bilancio regionale.

